

Domanda per il rilascio dell'Autorizzazione alla produzione di mangimi medicati per autoconsumo aziendale. Articolo 4 comma 5 Decreto Legislativo 93/90

AL MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Ufficio 7 DGSA – Alimentazione animale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per l'impresa e l'Internazionalizzazione DG per la Politica Industriale e la Competitività Ufficio XI ex DGPI Via Molise n.2 00187 Roma

ALLA REGIONE PIEMONTE

Direzione Sanità e Welfare Settore Prevenzione Veterinaria Corso Regina Margherita 153 bis 10122 Torino

Per il tramite

AL SERVIZIO VETERINARIO - ASL AL

Dipartimento di Prevenzione Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche 15121 **Alessandria Spalto Marengo, 37**

RACCOMANDATA A.R. / INVIO TRAMITE P.E.C. aslal@pec.aslal.it

Oggetto: Autorizzazione alla produzione in allevamento.	di mangimi medicati per autoconsumo aziendale
Il sottoscritto	
nato il, a	, prov () , residente a
	. in qualità di legale rappresen-

tante della ditta						
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _						
Partita Iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _						
Con sede legale e/o amministrativa sita in						
sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)						
C h i e d e						
 ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di essere autorizzato a produrre mangimi medicati per l'esclusivo consumo aziendale 						
Il sottoscritto dichiara che l'azienda zootecnica è dotata di un laboratorio di analisi completo di tutte le attrezzature necessarie per le analisi quali-quantitative:						
 dei principi attivi contenuti nei mangimi medicati; 						
 dei principi attivi dei prodotti intermedi. 						
Il sottoscritto dichiara che il mangimificio si avvale, per le analisi di laboratorio della società:						
autorizzato appositamente dal Ministero della Salute, come da dichiarazione allegata.						
Il sottoscritto inoltre, allega la descrizione dei locali dell'allevamento e l'elenco degli impianti per la produzione dei mangimi medicati.						
La potenzialità oraria dell'impianto e' di ql giornalieri. La produzione che si intende ottenere e di ql giornalieri.						
Le misure messe in atto al fine di ridurre le contaminazioni crociate e i fenomeni di carry over da principi attivi farmacologici sono indicate nella procedure atte allo scopo come da documento in allegato.						
Luogo e data,						
Firma						

Elenco documenti alla domanda autorizzazione produzione mangimi medicati per autoconsumo:

- a) 1 marca da bollo da € 16,00 per il decreto;
- b) planimetria del mangimificio aziendale in scala non inferiore a 1:1000 (preferibilmente 1:100);
- c) relazione tecnica del processo di fabbricazione con particolare riferimento alla gestione delle contaminazioni crociate da principi attivi;
- d) relazione dalla quale risultino bene specificate le informazioni relative ai servizi generali dello stabilimento di produzione (approvvigionamento idrico, allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi, spogliatoi, sistemi di aerazione ed altri impianti igienici);
- e) atto costitutivo della società e relativo statuto (copia autentica) o certificato di iscrizione alla camera di commercio, nel caso di ditte individuali;
- f) atto pubblico attestante la disponibilità dei locali (contratto di affitto, atto di acquisto, ecc.);
- g) certificato di vigenza del tribunale o autocertificazione corredata di fotocopia del documento d'identità del dichiarante che accerti che nei confronti della ditta richiedente non siano in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere;
- h) attestazione di versamento di € 65,07 sull'IBAN IT 49C 01000 03245 348 0 20 2225 00 del Ministero della Salute, causale: autorizzazione produzione mangimi medicati per autoconsumo:
- i) certificato di iscrizione all'albo professionale del laureato previsto dall'art. 8, comma 4 del D.M. 16/11/93, come modificato dal D.M. 19/10/99;
- l) certificato di residenza e stato di famiglia di tutti i soci, o del titolare, se trattasi di ditta individuale ovvero dei soci accomandatari;
- m) convenzione con il laboratorio di analisi, prevista dall'art.11 se non dispone di un laboratorio interno;
- n) eventuale autorizzazione già rilasciata dall'ex Ministero dell'industria;
- o) dichiarazione di accettazione incarico firmata dal laureato responsabile della produzione dei mangimi medicati.
- p) descrizione dei locali dell'allevamento e l'elenco degli impianti per la produzione dei mangimi medicati.

Per le aziende agricole di cui sono titolari soggetti individuali non è necessario inviare i documenti ai punti e) g) e h).

Per chi ha l'autorizzazione al punto n), non è necessario inviare i documenti ai punti da f) a h).